



DELIBERA N. 556

30 novembre 2022.

Oggetto

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società [OMISSIS] – Affidamento dei servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi complementari (raccolta, trasporto e smaltimento) della durata di 60 mesi a ridotto impatto ambientale DM 13/02/2014 (appalto verde) per il Comune di Bovalino (RC) – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 4.173.577,58 – S.A.: S.U.A. Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

PREC 143/2022/S

Riferimenti normativi

Art. 83 del d.lgs. n. 50/2016

D.M. del 3 giugno 2014 n. 120

Parole chiave

Revoca aggiudicazione – Iscrizioni e variazioni ANGA – Decorrenza delle variazioni – Continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione.

Massima

Appalto pubblico – Servizi – Servizi Ambientali – Scelta del contraente – Requisiti idoneità – Iscrizione A.N.G.A. – Rinnovi e variazioni iscrizione – Termini di decorrenza di rinnovi e variazioni – Continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione – Divieto temporaneo di svolgere attività di raccolta rifiuti di cui alla sottocategoria D7 – Esclusione concorrente – Legittimità.

Il necessario rispetto del principio di continuità nel possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara, secondo il quale tali requisiti devono sussistere a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e permanere per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, comporta che, qualora sia stato disposto un divieto di esercitare una determinata attività compresa in



una specifica categoria o sotto-categoria, ogni richiesta di variazione dell'iscrizione e seguente accoglimento da parte dell'A.N.G.A., che consenta di superare suddetto divieto, per non confliggere insanabilmente con il menzionato principio di continuità dei requisiti, debba formalizzarsi in data anteriore alla scadenza del Bando, con la conseguenza che l'eventuale provvedimento di rinnovo dell'iscrizione, anche se da considerarsi integrato delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione Regionale prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo, non potrà tuttavia essere fatto valere ai fini della regolare partecipazione alla gara.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 30 novembre 2022

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 0077553 del 30.9.2022, con la quale la società [OMISSIS](d'ora innanzi semplicemente [OMISSIS]) contesta la legittimità del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, disposto dalla Stazione appaltante per i motivi di seguito riportati:

- 1) **"Mancato possesso del requisito di partecipazione richiesto dal bando di gara e consistente nel possesso dell'abilitazione alla sottocategoria D7 Classe E. Alla data dell'11.04.2022 – termine di scadenza della procedura di gara – il concorrente è iscritto alla sottocategoria D7 classe F, in data 19.04.2022 e fino al 23.05.2022 è irrogato nei suoi confronti il divieto di esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali, mentre solo in data 23.05.2022 è accolta la richiesta d'iscrizione nella sottocategoria D7 classe E, giusto provvedimento prot. n. 9723 del 27.05.2022 Albo Nazionale Gestori Ambientali – Albo Gestori Ambientali Sezione Regione della Calabria.**
- 2) **Mancata comunicazione alla S.A. in merito al divieto di esercitare tale attività intervenuto nel corso della procedura di gara, omettendo, con tale comportamento, informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di selezione, incorrendo, in tal modo, nell'ipotesi sanzionata con l'esclusione dalla lett. c-bis, comma 5, art. 80 del Codice, anche in relazione a quanto disposto dal successivo comma 6";**

VISTO quanto specificato dall'istante in merito alla sequenza temporale dei fatti oggetto di contraddittorio, nonché alla loro corretta interpretazione, e, per completezza espositiva, di seguito riportati:

- a) la [OMISSIS], all'atto della partecipazione alla procedura di gara, possedeva l'iscrizione nella Categoria 1 classe C in forza del provvedimento ANGA prot. n. 15446/2021, valida fino al 31/03/2022, successivamente prorogata al 29/06/2022 a seguito dell'adozione del D.L. n. 221/2021 applicabile alle iscrizioni all'Albo in scadenza nell'arco temporale 31/01/2020-31/03/2022;
- b) in data 25.02.2022 la [OMISSIS] avanzava domanda di rinnovo della predetta iscrizione successivamente accolta dalla Sezione regionale della Calabria con delibera dell'11.04.2022, prot. n. 5904 del 19.04.2022, con la quale veniva confermata l'iscrizione nella categoria 1 C con inizio validità 30.06.2022 e fine validità 30.06.2027;



- c) il suddetto provvedimento di rinnovo conteneva il divieto di *“esercizio dell’attività di raccolta e trasporto rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”*;
- d) con successiva domanda di variazione del 6.05.2022 (prot. n. 7117/2022) la [OMISSIS] chiedeva la variazione dell’iscrizione da ultimo richiamata (prot. n. 5904 del 19.04.2022), successivamente accolta in data 27.05.2022 con provvedimento prot. n. 9723/22 con il quale all’o.e. veniva riconosciuta la classe E (della sottocategoria D7);
- e) il provvedimento di rinnovo dell’iscrizione recante il divieto sopra meglio specificato prevedeva quale data di inizio di validità quella del 30.06.2022 precisando altresì, alla pagina 2 dello stesso, che *“// presente provvedimento di rinnovo dell’iscrizione è da considerarsi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall’impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo”*;
- f) con la variazione richiesta e deliberata ad opera della Sezione Regionale della Calabria dell’Albo Gestori Ambientali prima della scadenza dell’iscrizione in atto, che abilitava la [OMISSIS] allo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua (ossia Categoria C- sottocategoria D7-Classe E), veniva superato il predetto divieto che alla luce di ciò doveva considerarsi mai operante;
- g) il divieto contenuto nel rinnovo dell’iscrizione (prot. n. 5904 del 19.04.2022) non poteva avere un *dies a quo*, a far data dal quale ritenerlo produttivo di effetti, differente rispetto a quello del provvedimento nel quale questo è inserito ossia il 30.06.2022;
- h) il concorrente ha posseduto senza soluzione di continuità i requisiti previsti dal bando di gara con particolare riguardo al requisito speciale dell’iscrizione all’ANGA sottocategoria D7 classe E, per cui la partecipazione alla gara di cui all’oggetto della presente istanza nonché la relativa procedura di aggiudicazione della stessa, avvenuta con determina dirigenziale del Comune di Bovalino n. 1295 del 29.06.2022, doveva ritenersi immune da vizi;

CONSIDERATO che a giudizio della parte istante *«il rinnovo dell’iscrizione indica esplicitamente le date di inizio validità e fine validità rispettivamente il 30.06.2022 e il 30.06.2027, pertanto ne discende che la data a partire dalla quale il divieto (di cui al punto c) che precede – n.d.r.) ha avuto efficacia è innegabilmente successiva rispetto all’iscrizione in essere. È fuor di dubbio che nel caso dell’ottenimento di atti abilitativi questi mantengano la loro efficacia sino alla scadenza, nel caso in cui successivamente sopravvengano delle modifiche legislative o da altre fonti secondarie che mutino i presupposti per l’ottenimento di una specifica abilitazione, ciò non significa che gli atti autorizzatori vigenti perdano di validità ed efficacia. [...] Ciò detto, ne discende che nonostante le modifiche intervenute permaneva in essere l’iscrizione recante data di fine validità del 29.06.2022 (prot. n. 15446/21 del 29.11.2021) e sulla scorta della vigenza della stessa l’impresa avrebbe potuto esercitare legittimamente la predetta attività nonché partecipare al bando di gara in oggetto continuando a possedere i requisiti di partecipazione»*;

CONSIDERATO, dunque, che la parte istante pone all’Autorità i seguenti quesiti:

- 1) se il divieto contenuto nella delibera di rinnovo dell’iscrizione (prot. n. 5904/2022 del 19.04.2022), il quale dispone esplicitamente **data inizio validità successiva alla data di scadenza dell’iscrizione in essere** (prot. 15446/2021 del 29.11.2021) **ossia 30.06.2022**, possa avere differente data di inizio validità in assenza di esplicita previsione normativa;
- 2) se il provvedimento di rinnovo dell’iscrizione all’A.N.G.A., essendo modificabile sino alla data indicata nello stesso quale inizio validità, a seguito dell’accoglimento della domanda di variazione presentata dall’impresa con cui veniva superato il divieto contenuto nella delibera di rinnovo – entrambe (*domanda di variazione e delibera ANGA*) intervenute prima della data di inizio validità indicata nel predetto rinnovo (30.06.2022) - **debba considerarsi integrato dalla predetta variazione e conseguentemente, il divieto in esso contenuto risulti improduttivo di effetti ab origine**;



- 3) se possedendo l'O.E. l'iscrizione alla Categoria 1 C ancora in corso di validità (prot. n. 15446/21 del 29.11.2021 con scadenza 29.06.2022), nonostante il divieto contenuto nel provvedimento di rinnovo ancora non giunto alla data di inizio validità e successivamente superato dall'accoglimento della domanda di variazione, **abbia posseduto il requisito soggettivo richiesto dal bando di gara (Categoria D7 Classe E) senza soluzione di continuità;**

CONSIDERATO che la Stazione appaltante, a conferma della legittimità del proprio operato, sostiene che *«la carenza della continuità del requisito di qualificazione durante lo svolgimento della procedura di gara, contrariamente a quanto affermato da controparte, emerge dal contenuto del riscontro pervenuto a questa SUA a seguito della richiesta di informazioni formulata dalla stessa alla sezione regionale della Calabria dell'Albo Nazionale gestori Ambientali (ANGA) in merito all'iscrizione dell'O.E. S.E.A. SRL. La nota prot. n. 13685/2022 dell'ANGA, che si invia in allegato, infatti, nell'ultimo capoverso, specifica che "il divieto di esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali, deliberato in data 11/04/2022 con provvedimento prot. n. 5904/2022 del 19/04/2022, ha avuto la sua efficacia ed applicazione fino all'adozione del successivo provvedimento prot. n. 9723 del 27/05/2022, deliberato in data 23/05/2022". Il contenuto della nota di cui sopra assume carattere dirimente relativamente alla questione del possesso continuato del requisito di qualificazione laddove afferma che il divieto di esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali ha avuto efficacia nell'arco di tempo individuato»;*

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 3.10.2022;

VISTA la documentazione in atti e le memorie delle parti;

VISTO che con la **Delibera n. 5 del 3.11.2016**, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5, Il Comitato Nazionale dell'A.N.G.A. all'art. 1, comma 6 prescrive che *«L'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui al comma 1, in una determinata classe, ricomprende anche le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle sottocategorie individuate all'allegato "D", fermo restando l'obbligo, per le imprese che intendono svolgere l'attività di cui al medesimo allegato, Tab. D6 e D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti»;*

RITENUTO, innanzitutto, opportuno chiarire che il fatto che la categoria e la classe superiore contengano e comprendano anche quelle inferiori –sicché (come sostiene la parte istante)– *«la Categoria 1C ordinaria la quale a sua volta comprendeva tutte le sottocategorie (D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7) e relativamente alla sottocategoria D7, per come si evince dal provvedimento n. prot. 15446/21 ANGA del 29.11.2021 (con fine validità 29.06.2022), possedeva la classe C ossia una classe superiore rispetto a quella richiesta nel bando di gara (classe E) che pertanto la inglobava»*, intendendo, così, suggerire l'idea secondo cui il possesso di una categoria superiore risulterebbe già di per sé sufficiente a ritenere soddisfatto il requisito di idoneità dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per tutte le Sottocategorie comprese nella Categoria 1 e in particolare per la Sottocategoria D7, oggetto di controversia, riguardante la *"raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua"* – non appare dirimente per il caso in esame, atteso, da un lato, che la stessa Delibera del Comitato Nazionale più sopra citata impone comunque *"l'obbligo, per le imprese che intendono svolgere l'attività di cui al medesimo allegato, Tab. D6 e D7, di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti"*, e, dall'altro, che il provvedimento di rinnovo dell'iscrizione all'Albo, precedente alla ulteriore richiesta di variazione, conteneva il divieto di esercizio di suddetta specifica attività di raccolta e trasporto rifiuti;



CONSIDERATO, dunque, che alla data di scadenza del Bando (11.4.2022) la [OMISSIS] era in possesso di una valida iscrizione all'Albo per la categoria 1-C e che solo con la richiesta di variazione, inoltrata all'ANGA in data 6.05.2022 e accolta definitivamente in data 27.5.2022, le veniva riconosciuta la classe E della sottocategoria D7 in argomento, appare dirimente capire se il riconoscimento della possibilità di esercitare anche tale attività di raccolta e trasporto rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, richiesta dal Bando, possa considerarsi, come sostiene la società istante, continuativamente posseduto sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara in quanto, come recita il provvedimento di rinnovo del 19.4.2022, *"Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da considerarsi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo"*, oppure, secondo quanto sostiene la Stazione appaltante, il divieto di esercitare l'attività compresa nella sottocategoria D7, contenuto in tale provvedimento, abbia prodotto una interruzione del possesso del requisito di idoneità *in parte qua*, tale per cui si possa ritenere che la [OMISSIS], al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ne era sprovvista e per tale motivo legittimamente esclusa dalla gara;

RITENUTO che per rispondere ai quesiti posti dalla parte istante occorre distinguere, sotto un profilo logico e giuridico, le regole che disciplinano le procedure di gara pubbliche (comprese quelle specifiche dettate dalla *lex specialis*) e la normativa riguardante la gestione (iscrizioni, variazioni, categorie, classi, requisiti tecnici minimi, ecc..) dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che uno dei principi più rilevanti negli appalti è quello della continuità nel possesso dei requisiti: ciò significa, come ribadito recentemente dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 18 agosto 2021, n. 5916, che il possesso dei requisiti di ammissione alla gara deve sussistere a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e permanere per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. IV, 18 aprile 2014, n. 1987; sez. V, 30 settembre 2013, n. 4833; Ad. Pl., 25 febbraio 2014, n. 10;) e che tale principio, per esigenze di trasparenza e di certezza del diritto, deve ritenersi immanente all'intero procedimento di evidenza pubblica, a prescindere dall'indicazione, da parte del legislatore, di specifiche fasi espressamente dedicate alla verifica dei requisiti;

CONSIDERATO, altresì, che le norme e le relative circolari interpretative del Comitato Nazionale inerenti alla gestione e tenuta dell'ANGA disegnano un sistema ordinamentale e delle prassi amministrative del tutto autonomi rispetto all'ordinamento degli appalti pubblici, tuttavia destinati ad intersecarsi nel caso di appalti aventi ad oggetto i c.dd. "servizi ambientali" (tra cui la raccolta, il trasporto, lo smistamento e lo smaltimento dei rifiuti di ogni genere), atteso che la regolare iscrizione all'Albo in questione è considerata, ormai, un requisito di partecipazione;

RITENUTO, nondimeno, che la inevitabile sovrapposizione di tali distinti complessi normativi non debba condurre a trasferire talune prassi applicative delle norme ANGA, elaborate dal Comitato Nazionale al fine di risolvere conflitti interpretativi tutti interni all'ordinamento in questione, nell'ambito, ben diverso, delle procedure ad evidenza pubblica;

RITENUTO, conseguentemente, che, tornando al caso in esame, in conformità alle norme disciplinanti le gare pubbliche il termine di scadenza del bando costituisce il limite invalicabile rispetto al quale valutare il possesso o meno dei requisiti (generali, speciali e di idoneità) da parte degli operatori economici partecipanti e che la vicenda narrata dalla parte istante, afferente al rinnovo, prima, e alla richiesta di variazione, dopo, della propria iscrizione all'Albo, segue un percorso amministrativo, evidentemente



legittimo nell'ambito dell'Albo medesimo, ma in contrasto con il principio sopra descritto della necessaria continuità nel possesso dei requisiti;

RITENUTO, infatti, indubbio che al momento della scadenza del bando in questione (ovvero in data 11.4.2022) la [OMISSIS] era iscritta all'Albo per la sola categoria 1-C, essendo intervenuta l'estensione alla sottocategoria D7 solo in data 27.5.2022 (con l'accoglimento della richiesta di variazione inoltrata in data 6.5.2022) e risultando pertanto vigente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, il divieto contenuto nel provvedimento di rinnovo dell'iscrizione di esercitare l'attività relativa alla indicata sottocategoria; divieto motivato dalla circostanza della mancanza nel parco automezzi in possesso della [OMISSIS] dei mezzi specifici richiesti dalla normativa tecnica di settore proprio per poter espletare siffatte attività speciali (raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua);

RITENUTO, in quest'ottica, irrilevante che il provvedimento di rinnovo, datato 19.4.2022, prevedesse che *"Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da considerarsi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo"* poiché siffatto, ragionevole e persino ovvio, principio non può operare (come una sorta di sanatoria, peraltro atipica) nell'ipotesi in cui – come nella fattispecie in esame – il provvedimento di rinnovo preveda un espresso divieto all'esercizio di una determinata attività (a causa della verificata e incontestata assenza di determinati requisiti tecnici prescritti per legge) e prima della presentazione dell'istanza di variazione, accolta solo a seguito della dimostrazione dell'avvenuto adeguamento tecnico richiesto (i.e. acquisito possesso degli automezzi specifici previsti), siano scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara; diversamente opinando, infatti, il termine di scadenza del bando, quale invalicabile limite temporale riconosciuto agli operatori economici per acquisire (ove non già posseduti) i requisiti di partecipazione imposti dalla *lex specialis*, diventerebbe invece del tutto irrilevante, rendendo, conseguentemente, incerto il momento in cui effettuare la verifica dell'effettivo possesso dei suddetti requisiti, con effetti distorsivi sulla concorrenza, sotto il profilo della violazione del principio della *par condicio competitorum*;

CONSIDERATO, inoltre, che accedendo alla tesi sostenuta dalla parte istante potrebbe verificarsi anche la situazione paradossale per cui, pur in assenza – di fatto – degli automezzi necessari per l'effettuazione del servizio specifico richiesto o, quantomeno, in mancanza di una specifica verifica degli stessi ed espressa autorizzazione da parte dell'Autorità competente, l'aggiudicataria potrebbe – in violazione delle prescrizioni della *lex specialis* e del principio di continuità del possesso dei requisiti – dover iniziare l'esecuzione senza poter effettuare parte del servizio previsto, ma allo stesso tempo essere legittimata a farlo poiché, in base alle regole e alle prassi applicative ANGA, tutte le variazioni richieste prima dell'inizio di validità del rinnovo retroagiscono e integrano l'iniziale provvedimento, che però non contemplava, alla data di scadenza del bando (e non poteva contemplare, essendo previsto un esplicito divieto allo svolgimento di quella determinata attività mancandone, al momento, i necessari presupposti formali e sostanziali), la possibilità di svolgere detto servizio;

RITENUTO che tutte le circolari interpretative ANGA e la Delibera Anac n. 355 del 22 aprile 2020 (parere di precontenzioso PREC 52/20/S/PB) richiamate dalla società istante a supporto della propria tesi non appaiono conferenti, in quanto, relativamente alle prime, è evidente che esse offrono chiarimenti e interpretazioni normative che svolgono i loro effetti all'interno dell'ordinamento dell'Albo e la cui portata generale deve essere sempre valutata – come già detto – in relazione ai principi e alle norme che disciplinano gli appalti pubblici; relativamente alla menzionata Delibera Anac è parimenti evidente che si è in presenza di una fattispecie affatto diversa: nel caso lì esaminato, infatti, la richiesta di iscrizione all'ANGA della società partecipante alla gara a seguito di affitto di ramo d'azienda, accolta in data



successiva alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, era stata inoltrata ben prima della data di pubblicazione del bando e pertanto, sulla base del principio generale secondo cui non possono essere imputate ai soggetti privati le eventuali conseguenze negative derivanti da ritardi o inerzie della PA, di talché la decisione dell'Autorità, secondo cui *«l'iscrizione della [omissis], benché deliberata in data 18 novembre 2019, è valida a partire dal 31 luglio 2019, come esplicitato nella stessa delibera, perché è in quella data che è avvenuto il trasferimento dell'iscrizione all'ANGA per affitto di ramo d'azienda dell'impresa [...] all'impresa [...]»*, appare, in questo caso, pienamente congruente con il principio di continuità nel possesso dei requisiti, atteso che a norma dell'art. 18, comma 5, del D.M. 120/2014 *«Le imprese che effettuano le variazioni contemplate nel presente articolo continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale»* e che, mentre nella fattispecie oggetto del presente parere la [OMISSIS] non poteva operare per la sottocategoria D7 sussistendo un espresso divieto, l'operatore economico interessato dalla Delibera in commento non aveva ricevuto alcun divieto, limitazione o sospensione dell'attività nel periodo intercorrente tra presentazione della domanda di partecipazione e la scadenza del bando;

RITENUTA, dunque, relativamente al primo quesito posto, esaustiva la risposta della Sezione Regionale dell'ANGA sollecitata dalla Stazione appaltante ai fini della decisione in ordine all'esclusione dell'odierna istante, secondo cui *«Il divieto di esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali, deliberato in data 11/04/2022 con provvedimento prot.nr. 5904/2022 del 19/04/2022, ha avuto la sua efficacia ed applicazione fino all'adozione del successivo provvedimento prot.nr. 9723 del 27/05/2022, deliberato in data 23/05/2022»*;

RITENUTO, in merito al secondo quesito, che la conclusione cui giunge la società istante, ovvero che il divieto in questione sarebbe improduttivo di effetti *ab origine*, è del tutto illogica in quanto non si comprende, in via generale, quale valore dovrebbe essere attribuito ad un formale divieto disposto dall'ANGA se esso risultasse sempre superabile da una successiva richiesta di variazione dell'iscrizione che sanerebbe e legittimerebbe *ex post* ogni violazione di siffatto divieto;

RITENUTO, in ordine al terzo ed ultimo quesito, che le considerazioni e valutazioni sopra svolte offrono una esaustiva risposta circa l'infondatezza dell'interpretazione di parte istante secondo la quale la stessa avrebbe posseduto il requisito soggettivo richiesto dal bando di gara (Categoria D7 Classe E) senza soluzione di continuità;

RITENUTO, infine, che il chiarimento del Comitato Nazionale ANGA da ultimo pervenuto su espressa richiesta della società istante, che, a fronte di una serie piuttosto articolata di quesiti, ha risposto, con un breve messaggio di posta elettronica certificata, con il quale si è limitato a confermare *«che l'iscrizione produce effetti fino alla sua scadenza naturale o legale, indipendentemente dalla notifica, anche anteriore, del rinnovo»*, non risulta essere né di supporto all'interpretazione offerta dall'istante né in contrasto con le valutazioni che precedono, atteso che si limita a riaffermare il principio, per la verità incontestato, secondo cui la nuova iscrizione decorre dalla scadenza della precedente a prescindere dalla data della sua formale notifica, lasciando tuttavia sostanzialmente intonse tutte le questioni sollevate dall'istante con la richiesta di parere al Comitato medesimo e all'Autorità,



il Consiglio

ritiene, sulla base delle motivazioni che precedono, che l'esclusione della società istante dalla gara *de qua* sia legittima e l'operato della Stazione appaltante conforme alle norme e ai principi che regolano il possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alle gare pubbliche, nonché alle regole che disciplinano l'organizzazione e la gestione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 13 dicembre 2022

Il Segretario Laura Mascali

Atto firmato digitalmente